

REGOLAMENTO PRESTAZIONI ENFEA – revisione del 20 marzo 2020

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni deliberate da parte di ENFEA sulla base degli accordi tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil del 23/7/2012, 28/12/2012, 26/7/2016, 5/5/2017, 5/6/2018, 18/2/2019 e 18/03/2020.

Limitatamente alle prestazioni previste dal successivo art. 5, lo stesso ha carattere sperimentale per la durata di mesi 12 decorrenti dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte dell'Assemblea.

Art. 2 – Condizioni generali per l'accesso alle prestazioni

Le prestazioni previste da ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza di entrambe le condizioni generali qui di seguito descritte:

- > Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.
- > Avranno diritto agli interventi i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 12 (dodici) mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione.

Art. 3 - Fondi per l'erogazione delle prestazioni

Sono istituite le seguenti prestazioni, a valere rispettivamente:

1) sul Fondo "Sostegno al Reddito":

- a) Contributo per i lavoratori coinvolti in processi di ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- b) Contributo spese per l'utilizzo dei servizi per l'infanzia (Asilo nido/Baby sitter);
- c) Contributo spese Scuola Materna;
- c1) Scuola Elementare;
- d) Contributo spese Scuola Media Inferiore;
- e) Contributo spese Scuola Media Superiore;
- f) Contributo spese Università;
- g) Contributo spese Laurea;
- h) Contributo per l'assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92);
- i) Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico (autobus e/o treno);
- j) Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL;
- k) Contributo per acquisto e formazione sull'utilizzo defibrillatore;

- l) Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/99;
- m) Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità;
- n) Contributo sostegno vittime violenza di genere

2) sul Fondo "Sviluppo per l'Apprendistato":

contributo per spese formazione esterna per lavoratori assunti con contratto di apprendistato ed incentivo alla conferma.

Art. 4 - Capienza dei Fondi

Nell'erogazione delle prestazioni, non si potrà eccedere la capienza dei Fondi stessi.

Art. 5 – Prestazioni e destinatari

Le prestazioni erogate da ENFEA sono le seguenti:

1) Fondo sostegno al reddito

a) contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale:

In presenza nel corso dell'anno civile (1 gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:

a1. € 500,00 (cinquecento/00) per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate;

a2. € 800,00 (ottocento/00) al superamento delle 100 giornate individuali di integrazione. Secondo quanto previsto dall'accordo del 5/5/2017, le richieste di prestazione devono riferirsi ai casi di ricorso ad ammortizzatori sociali successivi al 25 settembre 2015.

Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

La richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata con procedura telematica on line - attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA - redatta su apposita modulistica, sottoscritta dal lavoratore e dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, allegando la seguente documentazione:

- documentazione (autorizzazione INPS e/o decreti autorizzativi) dell'azienda da cui risultino i periodi di intervento di ammortizzatore sociale richiesti e approvati (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge);
- copia delle buste paga che riportino le giornate per le quali il lavoratore è stato interessato dall'intervento nel corso dell'anno civile (1 gennaio/31 dicembre);

Termine di presentazione della richiesta: entro la fine del mese successivo al perfezionamento del requisito soggettivo previsto dal presente regolamento.

b) contributo per utilizzo servizi all'infanzia:

b1. Asilo nido;

In alternativa

b2. Baby sitter, essendo, alla data di presentazione della domanda, datore di lavoro domestico e avendo in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l'assistenza al proprio figlio/i in alternativa all'asilo nido/scuola materna.

La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00)/anno per figlio.

Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

La richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata con procedura telematica on line attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA - redatta su apposita modulistica, sottoscritta dal lavoratore e dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, allegando la seguente documentazione:

b1. Asilo nido

- Attestato di iscrizione/frequenza all'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall'asilo nido a cui risulta iscritto il/la figlio/a;
- copia del pagamento dell'ultima retta;

Termine di presentazione della richiesta: entro l'anno di iscrizione.

b2. Baby sitter

- Copia della lettera di assunzione della collaboratrice/collaboratore domestico;
- Attestazione versamento contributi.

Termine di presentazione della richiesta: entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assunzione.

c) Contributo spese Scuola Materna

La misura del contributo è pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00)/anno per figlio.

Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

La richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata con procedura telematica on line attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA - redatta su apposita modulistica, sottoscritta dal lavoratore e dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, allegando la seguente documentazione:

- Attestato di iscrizione/frequenza all'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall'istituto di istruzione o documentazione equipollente (ricevuta pagamento retta/mensa scolastica, etc). Non si accettano autocertificazioni.

Termini di presentazione della richiesta: dal 1° settembre dell'anno scolastico in corso, entro il 31 gennaio successivo.

c1) Contributo scuola elementare

La misura del contributo è pari a € 150,00 (centocinquanta/00)/anno per figlio.

Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

La richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata con procedura telematica on line attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA - redatta su apposita modulistica, sottoscritta dal lavoratore e dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, allegandola seguente documentazione:

- Attestato di iscrizione/frequenza all'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall'istituto di istruzione o documentazione equipollente. Non si accettano autocertificazioni.
- Ricevuta di pagamento mensa scolastica.

Termini di presentazione della richiesta: dal 1° settembre dell'anno scolastico in corso, entro il 31 gennaio successivo.

Prestazione valida a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

d) Contributo spese Scuola Media Inferiore

La misura del contributo è pari a € 150,00 (centocinquanta/00)/anno per figlio e/o lavoratore.

Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

La richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata con procedura telematica on line attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA - redatta su apposita modulistica, sottoscritta dal lavoratore e dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, allegando la seguente documentazione:

- Attestato di iscrizione/frequenza all'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall'istituto di istruzione o documentazione equipollente (ricevuta pagamento retta/mensa scolastica, pagella etc). Non si accettano autocertificazioni.

Termini di presentazione della richiesta: dal 1° settembre dell'anno scolastico in corso, entro il 31 gennaio successivo.

ENTE BILATERALE NAZIONALE CONFAPI E CGIL-CISL-UIL

e) Contributo spese Scuola Media Superiore

La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento/00)/anno per figlio e/o lavoratore.

Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

La richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata con procedura telematica on line attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA - redatta su apposita modulistica, sottoscritta dal lavoratore e dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, allegando la seguente documentazione:

- Attestato di iscrizione/frequenza all'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall'istituto di istruzione o documentazione equipollente (ricevuta pagamento retta/mensa scolastica, pagella etc). Non si accettano autocertificazioni.

Termini di presentazione della richiesta: dal 1° settembre dell'anno scolastico in corso, entro il 31 gennaio successivo.

f) Contributo spese Università

La misura del contributo è pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00)/anno per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi.

Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

La richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata con procedura telematica on line attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA - redatta su apposita modulistica, sottoscritta dal lavoratore e dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, allegandola seguente documentazione:

- Attestato di iscrizione/frequenza all'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda o documentazione equipollente (ricevuta pagamento MAV etc.), unitamente a documentazione attestante il rispetto del piano di studio. Non si accettano autocertificazioni.

Termini di presentazione della richiesta: dal 1° novembre dell'anno accademico in corso entro il mese di febbraio successivo.

g) Contributo spese Laurea

La misura del contributo è pari a € 1.000,00 (mille/00) per figlio e/o lavoratore a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).

Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

La richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata con procedura telematica on line attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA - redatta su apposita modulistica, sottoscritta dal lavoratore e dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, allegando la seguente documentazione:

- Certificato di laurea conseguita nell'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda riportante il voto finale di laurea.

Termine di presentazione della richiesta: entro 90 giorni dal conseguimento della laurea.

h) Contributo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92)

Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92 come da relativa autorizzazione Inps. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento/00)/anno.

Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

La richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata con procedura telematica on line attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA - redatta su apposita modulistica, sottoscritta dal lavoratore e dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, allegando la seguente documentazione:

- Copia documento Inps di autorizzazione all'utilizzo dei permessi ex legge 104/92 rilasciata al lavoratore.

Termine di presentazione della richiesta: entro il mese di dicembre dell'anno per il quale si richiede il contributo.

i) Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale

La misura del contributo è pari al 25% del costo dell'abbonamento annuo del lavoratore per trasporto pubblico (autobus e/o ferroviario) in corso di validità, con il limite massimo di € 150,00 (centocinquanta/00)/anno, a condizione che l'abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.

Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

La richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata con procedura telematica on line attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA - redatta su apposita modulistica, sottoscritta dal lavoratore e dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, allegando la seguente documentazione:

- copia abbonamento annuo mezzi di trasporto pubblico in corso di validità, intestato al lavoratore.
- copia ricevuta pagamento abbonamento annuo mezzi di trasporto pubblico.

Termine di presentazione della richiesta: entro il periodo di validità dell'abbonamento.

j) Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL

In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell'azienda nella misura del 50% (senza integrazione Inps), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00 (quattrocento/00)/mese, per un massimo di 6 mesi.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all'orario contrattuale di riferimento.

Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

La richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata con procedura telematica on line attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA - redatta su apposita modulistica, sottoscritta dal lavoratore e dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, allegando la seguente documentazione:

- Copia LUL/buste paga attestanti il trattamento economico al 50% e le relative giornate di malattia

Termine di presentazione della richiesta: entro due mesi dalla maturazione dell'ultimo mese di diritto alla prestazione.

k) Contributo per acquisto e formazione sull'utilizzo defibrillatore

- > Contributo per l'acquisto di apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A. La misura del contributo è pari nel massimo a € 700,00 (settecento/00) (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;
- > Contributo di € 100,00 (cento/00) per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Con accordo sindacale potranno essere concessi contributi per acquisto ulteriori apparecchi.

Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

La richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata con procedura telematica on line attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA - redatta su apposita modulistica, sottoscritta dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, allegando la seguente documentazione:

- fattura di acquisto del defibrillatore completa di certificazione;
- certificazione attestante la formazione teorico/pratica svolta su RCP e defibrillatore;
- dichiarazione di frequenza dei due lavoratori coinvolti nella formazione.

Termine di presentazione della richiesta: entro l'anno di acquisto del defibrillatore ed entro tre mesi dalla data di certificazione della formazione dei due lavoratori.

l) Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999

In favore delle aziende soggette agli obblighi di cui alla Legge n° 68/1999 (e quindi solo quelle da 15 dipendenti in su) è riconosciuto un contributo per l'assunzione di un soggetto disabile nei seguenti casi:

I.1 assunzione a tempo indeterminato;

I.2 contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi che sia successivamente trasformato a tempo indeterminato: in questo caso il contributo verrà erogato dopo la trasformazione.

La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00) una tantum.

Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

La richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata con procedura telematica on line attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA - redatta su apposita modulistica, sottoscritta dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, allegando la seguente documentazione:

- copia lettera di assunzione/trasformazione
- copia prospetto ex legge 68/99.

Termine di presentazione della richiesta: entro sei mesi dalla assunzione/trasformazione.

m) Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità

Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00).

Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

La richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata con procedura telematica on line attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA - redatta su apposita modulistica, sottoscritta dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, allegando la seguente documentazione:

- piano formativo sottoscritto dalla RSU o dalle OO.SS.;
- presentazione di idonea documentazione attestante le spese direttamente sostenute dal datore di lavoro e relazione sugli interventi effettuati riguardanti la lavoratrice interessata al reinserimento.

Termine di presentazione della richiesta: entro tre mesi dalla conclusione del percorso formativo.

n) Contributo sostegno vittime violenza di genere

Contributo di € 700,00 (settecento/00) alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 DLGS 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.

Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

La richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata con procedura telematica on line attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA - redatta su apposita modulistica, sottoscritta dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, allegando la seguente documentazione:

- certificazione rilasciata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
- documentazione attestante il periodo di almeno 1 mese di astensione dal lavoro successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione .

Termine di presentazione della richiesta: entro tre mesi dal rientro della lavoratrice/del lavoratore in azienda

2) Fondo "Sviluppo per l'Apprendistato"

A) Ristorno delle spese sostenute dall'azienda per il rimborso ai dipendenti, assunti con contratto di apprendistato, per le spese riconosciute per il trasporto e pasto in occasione dell'effettuazione della formazione all'esterno dell'azienda stessa.

La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento/00) una tantum per ogni singolo apprendista.

B) Erogazione di un bonus per l'ultimo anno di formazione, alla fine del periodo di apprendistato, in caso di conferma dell'apprendista.

La misura del contributo è pari a € 600,00 (seicento/00) una tantum.

Per tale prestazione le richieste devono riferirsi ai lavoratori apprendisti in forza al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

La richiesta di prestazione dovrà essere inoltrata con procedura telematica on line attraverso l'Area Aziende del portale ENFEA - redatta su apposita modulistica, sottoscritta dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, allegando la seguente documentazione:

- copia del contratto di apprendistato del lavoratore per il quale si richiede l'erogazione del relativo contributo;
- documentazione attestante la formazione esterna all'azienda;
- autocertificazione firmata dall'apprendista relativa ai rimborsi previsti dall'azienda;
- copia LUL relativo al mese precedente quello in cui viene presentata la domanda;
- fermo restando i documenti di cui sopra, per la richiesta dell'erogazione del bonus di € 600,00 (seicento/00) per l'ultimo anno di formazione, alla fine del periodo di apprendistato, in caso di conferma dell'apprendista, copia della lettera di trasformazione del rapporto, o autocertificazione.

Termine di presentazione della richiesta: entro tre mesi, dall'effettuazione della formazione esterna (A), dalla trasformazione (B).

Norma comune a tutte le prestazioni

ENFEA si riserva comunque nella fase di esame delle domande il diritto di richiedere ulteriore documentazione. Tutti i dati pervenuti saranno gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela della riservatezza (GDPR Regolamento UE 2016/679).

Art. 6 - Criteri di erogazione delle prestazioni

Le domande per l'ottenimento delle prestazioni verranno esaminate da ENFEA, comunicandone l'esito all'azienda e al lavoratore di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Nel caso di documentazione incompleta, il Fondo provvederà a richiederne l'integrazione. L'azienda interessata dovrà rispondere entro 30 giorni, pena la decadenza della domanda presentata.

Art. 7 - Liquidazione delle prestazioni

Il Comitato Esecutivo, verificate le situazioni su scala nazionale liquiderà le richieste di prestazioni in ordine cronologico di presentazione.

La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dall'azienda alla presentazione della domanda, di norma entro 15 giorni dall'approvazione.

Entro il mese successivo al ricevimento del bonifico l'azienda si impegna a corrispondere al lavoratore in busta paga – alla voce "integrazione ENFEA" – l'importo della prestazione per il cui trattamento fiscale si rinvia alle vigenti disposizioni dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 8 - Decorrenza e durata

Il presente Regolamento entra in vigore dal 20 marzo 2020 e resta valido fino a nuove modifiche e/o integrazioni deliberate dall'Assemblea ENFEA su proposta del Comitato Esecutivo.

Norma Transitoria

Al presente Regolamento è allegato un Regolamento straordinario e provvisorio che regola l'erogazione delle Prestazioni ex COVID-19 come da Accordo Parti Sociali istitutive del 18 marzo 2020.

